C. 2904 Gribaudo recante **"**Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso". Contributo a seguito di audizione Inail del 29 settembre 2026

La proposta di legge recante «*Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso*» è finalizzata a estendere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «***indipendentemente dai limiti di reddito***», alle persone offese da infortuni sul lavoro dai quali sia derivata un'inabilità permanente totale nonché, in caso di evento mortale, ai loro familiari, nell'ambito dei connessi procedimenti penali.

Come espressamente riconosciuto nella relazione illustrativa, l'intervento normativo presenta un ambito applicativo circoscritto, ancorché connotato da un rilevante impatto sociale, ed è volto a rafforzare l'effettività del diritto di difesa, garantendo che, nei procedimenti penali concernenti gli infortuni sul lavoro di maggiore gravità, l'accesso alla tutela giurisdizionale non risulti precluso in ragione delle condizioni reddituali degli aventi diritto.

Inoltre, si evince che l'intento muove dal fatto che l'attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale garantisce l'accesso alla difesa, ma non sempre assicura una tutela piena ed effettiva nei casi di infortuni sul lavoro di particolare gravità, nei quali la condizione di vulnerabilità delle vittime o dei loro familiari può non essere adeguatamente intercettata dai limiti reddituali previsti.

In buona sostanza, si intenderebbe porre una deroga al reddito in considerazione del fatto che "*si tratta di lavoratori che diventano inabili a causa del lavoro e di nuclei familiari che perdono un prossimo congiunto, i quali non possono essere costretti a dover pagare per accedere alla giustizia a fronte di un'offesa…".*

In linea generale, ogni intervento diretto a dare concreta attuazione ai principi costituzionali posti a tutela dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che siano vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, non può che essere valutato favorevolmente.

Peraltro, a partire dell'1 gennaio 2006 la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), prevede che i familiari superstiti dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro fruiscono anche del "*Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro*", misura gestita dal Ministero del Lavoro e erogata dall'INAIL che offre un contributo economico assai tempestivo rispetto al verificarsi del tragico evento (versamento di una somma una tantum, oltre ad un'anticipazione pari a tre mesi della rendita INAIL).

La disposizione, nella formulazione attualmente proposta, si differenzia dalle ulteriori casistiche già contemplate dall'articolo 76 del testo unico. In tali ipotesi, infatti, l'individuazione della persona offesa è correlata a specifiche fattispecie di reato,

puntualmente identificate mediante il richiamo alle pertinenti disposizioni del Codice penale.

La disposizione in esame, invece, fa genericamente riferimento alla *«conseguenza di reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».* Per la sua ampiezza, tale locuzione potrebbe non consentire di individuare con sufficiente determinatezza le fattispecie criminose comprese nel relativo ambito di applicazione.

Si suggerisce, pertanto, di valutare l'opportunità di riformulare la disposizione, così da definire con maggiore precisione le fattispecie di reato rilevanti.

È indubbio che gli eventi infortunistici possano conseguire a una pluralità di condotte penalmente rilevanti e che le violazioni attengano prevalentemente alla disciplina dettata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tuttavia, ulteriori prescrizioni prevenzionistiche sono contenute in numerose fonti speciali, anche di rango secondario o di natura tecnica. Sul piano penalistico, tali violazioni assumono ordinariamente rilievo in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale, rispettivamente concernenti l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose, norme incriminatrici di carattere generale suscettibili di applicazione a una molteplicità di situazioni concrete.

Per una valutazione della platea dei potenziali beneficiari dell'estensione del patrocinio a spese dello Stato, con riferimento agli eventi lesivi con esito mortale, i dati aggiornati alla data del 30 aprile 2026 delle denunce pervenute all'Inail nell'ultimo triennio, considerate indipendentemente dall'esito della definizione amministrativa, riportano 1.212 casi di infortunio mortale nel 2023, 1.239 nel 2024 e 1.198 nel 2025. Sulla base di questi dati, al momento dell'entrata in vigore della proposta normativa, si stimano circa 1.200 decessi annui per infortunio sul lavoro. Ai fini della valutazione, si assume che tale numero rimanga costante nel tempo. Per quanto riguarda le malattie professionali, rilevate per anno di decesso anziché per anno evento, si stimano circa 1.000 casi annui, assunti come costanti nel tempo.

Per le vittime di infortunio sul lavoro o di malattia professionale con inabilità permanente totale, ovvero al 100%, i dati Inail evidenziano, nell'ultimo triennio, una diminuzione delle rendite in vigore alla fine di ciascun anno con grado di menomazione permanente pari al 100%: da 3.400 nel 2023 a circa 3.000 alla fine del 2025. Ogni anno vengono costituite circa 100 nuove rendite per inabilità permanenti totali, con una lieve tendenza alla diminuzione.